

FONDAZIONE TOMMASO DE LUCA - ENRICO MATTEI

RESIDENZA PROTETTA - CASA DI RIPOSO

Via Tommaso de Luca, 2 - MATELICA (MC)



STATUTO

Approvato dal Consiglio Comunale di Matelica con delibera n° 40 del 20.06.2011

Approvato dal Consiglio D'Amministrazione dell'Opera Pia Asilo Invalidi con delibera n° 40 del 21.06.2011

ARTICOLI

1. DENOMINAZIONE
2. STORIA ED ORIGINI
3. SEDE ED AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
4. FINALITA' E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
5. ATTIVITA'
6. ATTIVITA' REGOLAMENTATE
7. PRINCIPI E VALORI DI RIFERIMENTO
8. FONDATORI E PARTECIPANTI
9. VOLONTARIATO
10. PATRIMONIO
11. FONDO DI GESTIONE: IMPIEGO
12. ORGANI DELLA FONDAZIONE
13. PRESIDENTE
14. CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE E DURATA
15. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
16. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
17. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
18. DECADENZA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO
19. SEGRETARIO
20. L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
21. CONTABILITA' E BILANCIO
22. PAGAMENTI E RISCOSSIONI
23. PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI
24. ASSISTITI
25. PERSONALE
26. SCIOGLIMENTO O ESTINZIONE
27. NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 1

-DENOMINAZIONE-

1. È costituita la Fondazione di Partecipazione denominata “Fondazione “TOMMASO DE LUCA – ENRICO MATTEI”, per trasformazione dell’IPAB opera Pia Asilo Invalidi, avvenuta a seguito della legge della Regione Marche n° 5 del 26 febbraio 2008, denominata nel prosieguo, per semplicità, Fondazione.

2. La Fondazione nasce in rapporto di completa continuità con l’IPAB, dalla quale trae origine.

3. La Fondazione ha sede legale a Matelica, via Tommaso de Luca 2, provincia di Macerata.

ART. 2

-STORIA ED ORIGINI-

1. L’intero complesso costituente la Casa di Riposo è costituito da un corpo conventuale con annessa chiesa risalente al XIV secolo, da un’ala realizzata alla fine degli anni ’60 (primo corpo d’ampliamento) per intervento del concittadino ing. Enrico Mattei, la seconda negli anni ’70 (secondo corpo d’ampliamento). La chiesa e la parte conventuale sono stati restaurati e consolidati con interventi dopo il terremoto del 1997, successivi interventi sono stati effettuati per mettere a norma la Residenza Protetta e la Casa di Riposo. Per quanto riguarda il corpo conventuale, la sua costruzione risale al XIII - XIV secolo, per opera del concittadino matelicense dottor Benintendi che, a sue spese, per offrire rifugio ed ospitalità ai poveri, ai pellegrini ed ai forestieri di ogni provenienza, volle costruire una nuova chiesa in onore di Maria Santissima, con annesso un “ospedale” in un terreno di sua proprietà a nord della città di Matelica. Il nuovo luogo, detto di Santa Maria Nuova, comprendente solo la Chiesa, il monastero, l’ospedale, il podere circostante, fu ceduto all’ordine religioso dei Silvestrini. Nel 1861 i Silvestrini persero definitivamente il monastero con quanto esso aveva intestato, in seguito alla soppressione delle Corporazioni Religiose e confisca dei loro beni operata dal Regno d’Italia.

Tutta la beneficenza pubblica verso i malati, i poveri e i bisognosi così sottratta alla Chiesa, venne da questo momento in poi amministrata da una Congregazione di Carità. La Congregazione di Carità ha la direzione e amministrazione delle seguenti istituzioni di beneficenza fornite di un proprio statuto organico, tenendo separati i rispettivi patrimoni.

I Ospedale Civico - denominato di S. Sollecito, eretto con chirografo Pontificio 8 luglio 1775, il cui scopo è ricoverare i malati poveri del Comune.

II Orfanotrofio femminile - istituito nel 1790 dalla beneficenza della famiglia Campanelli.

III Monte di Pietà - istituito con deliberazione 26 dicembre 1554 del Consiglio generale del Comune.

IV Asilo Invalidi - istituito dal Conte Tommaso De Luca con testamento del 26 gennaio 1852, eretto in corpo morale con decreto del 9 gennaio 1871.

V Orfanotrofio Maschile Vittorio Emanuele II, istituito dal Consiglio Comunale nella seduta del giorno 8 febbraio 1878.

L'Opera Pia Asilo Degli Invalidi, riconosciuta già con decreto regio dato in Torino 15 ottobre 1863 ed eretta in corpo morale con Decreto 5 giugno 1871, ha la sua sede nel Comune di Matelica e trae la sua origine dal testamento del Conte Tommaso De Luca del 26 gennaio 1852. Venne aperto al pubblico il 29 gennaio 1868.

Con la legge 6972 del 1860 (c.d. legge Crispi) le Opere Pie sono riconosciute come Istituzioni Pubbliche di Beneficenza, garantendo l'autonomia statutaria, nel rispetto della volontà dei fondatori.

2. Con regio decreto datato 17/05/1938, le Istituzioni Pubbliche d'Assistenza e Beneficenza: Asilo Invalidi T. De Luca, Ospedale S. Sollecito, Orfanotrofio Maschile Vittorio Emanuele II, Orfanotrofio Femminile Campanelli, quali risultano dai rispettivi statuti, sono affidati ad una nuova amministrazione unica, gli Istituti Ricovero e Cura. La gestione delle suddette istituzioni è affidata ad un'amministrazione composta da un Presidente, nominato dal Prefetto, e da quattro membri nominati uno dal Podestà, uno dal Segretario Politico del Fascio di Combattimento, due dal Comitato amministrativo E.C.A. ed un membro nominato dal vescovo. A seguito della proposta di modifica dell'art. 2 del regio decreto 17/3/1938, approvata dal Consiglio Comunale di Matelica in data 18/09/1956, il Presidente della Repubblica, con decreto del 2 maggio 1957, ha stabilito che la gestione degli Istituti Riuniti di Ricovero e Cura è affidata ad un'amministrazione composta da 7 membri dei quali uno nominato dall'Ente Comunale d'assistenza; tre dal Consiglio Comunale; uno dalla federazione provinciale dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia; uno d'intesa fra le associazioni nazionali dei mutilati e dei combattenti e reduci; uno dall'ordinario diocesano.

3. Il 18/10/1969, con DPR 1156, l'Opera Pia San Sollecito fu eretta ad ente morale ospedaliero e si è distaccata dagli Istituti Ricovero e Cura.

4. Il 17 dicembre 1980, con delibera di giunta n° 859, il comune di Matelica ha espresso parere favorevole in merito alla soppressione delle IPAB non più operanti.

5. La Giunta Regionale delle Marche con deliberazione n. 1045 del 28.06.2010 ha dichiarato estinta l'Opera Pia Orfanotrofio Maschile Vittorio Emanuele II, stabilendo che i beni intestati al suddetto ente siano trasferiti all'Opera Pia Asilo Invalidi Tommaso de Luca.

ART. 3

- SEDE ED AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO-

La Fondazione ha sede nel Comune di Matelica (Macerata), in via Tommaso de Luca n. 2 ed opera nel territorio della Regione Marche.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'istituzione di eventuali sedi secondarie nel territorio regionale.

ART. 4

- FINALITÀ E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DELL'AVANZO DI GESTIONE -

1. La Fondazione, in linea con la storia secolare da cui deriva, persegue lo scopo istituzionale di erogare, nei limiti delle proprie disponibilità strutturali e finanziarie, servizi d'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria a favore di persone che si trovano, per qualsivoglia ragione, in stato di bisogno o in condizione di fragilità o di non autosufficienza, di qualsiasi credo politico o confessione religiosa nell'alveo dell'ospitalità di matrice cristiano-cattolica da cui ha tratto origine lo spirito di servizio, concorrendo alla realizzazione di un sistema locale integrato di servizi socio-sanitari-assistenziali. A tal fine gli amministratori si adopereranno perché sia tutelata, nel limite del possibile, la presenza delle suore e l'espletamento delle messe il mercoledì, venerdì e giorni festivi e la continuazione delle messe previste dai legati testamentari.

2. La Fondazione indirizza prioritariamente i propri interventi verso persone anziane residenti nel Comune di Matelica.

3. Compatibilmente con le risorse finanziarie può garantire tutte le prestazioni assistenziali necessarie alla popolazione anziana, compresa la realizzazione e l'eventuale gestione d'altri servizi e strutture socio assistenziali sia in ambito locale sia in ambito territoriale.

4. Gli utili eventualmente conseguiti al termine dell'esercizio, coerentemente con il carattere non lucrativo della Fondazione, sono reinvestiti nell'attività istituzionale della stessa, secondo le modalità definite dal Consiglio d'Amministrazione.

ART. 5

- ATTIVITÀ -

Allo scopo di realizzare le finalità di cui al precedente art. 4, la Fondazione provvede:

a) all'assistenza di persone anziane nella condizione di auto e non autosufficienza prioritariamente attraverso servizi residenziali erogati nella struttura e attraverso la gestione di una Casa di Riposo/Residenza Protetta appositamente attrezzata. Con apposito regolamento verranno fissati i criteri d'ammissione degli anziani matelicesi e non, all'interno della struttura stessa.

La Fondazione, inoltre, potrà:

1. collaborare con gli Enti Locali e con gli altri organismi pubblici e privati interessati, al fine di realizzare una rete organica ed integrata di servizi socio-sanitari sul territorio, garantendo una corretta programmazione ed una coordinata gestione degli interventi e dei servizi;
2. partecipare a programmi e progetti di promozione e valorizzazione di protocolli operativi basati sulla globalità ed interdisciplinarietà ed integrazione degli interventi di comprovata efficacia scientifica;
3. promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento delle finalità sociali.

La Fondazione potrà altresì compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali stante le limitazioni di cui all'articolo 10).

La Fondazione potrà costituire e/o partecipare ad organizzazioni (fondazioni, associazioni, società, consorzi ecc.) le cui finalità siano compatibili con gli scopi della Fondazione stessa.

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

ART. 6

- ATTIVITÀ REGOLAMENTATE –

Le seguenti materie sono disciplinate da appositi regolamenti:

- a) l'ammissione ai servizi della Fondazione;
- b) il reclutamento, l'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale;
- c) la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione;
- d) le procedure di scelta dei contraenti;
- e) ogni altra materia che il Consiglio di Amministrazione ritenga di regolamentare.

I regolamenti una volta approvati dal Consiglio d'Amministrazione, saranno trasmessi al comune di Matelica, che potrà richiedere entro e non oltre 30gg, in maniera vincolante, eventuali modifiche agli stessi.

ART. 7

- PRINCIPI E VALORI DI RIFERIMENTO –

La Fondazione pone a fondamento della propria attività i seguenti valori e principi:

- a) rispetto dei diritti dei fruitori dei servizi e orientamento alla soddisfazione di questi;
- b) personalizzazione degli interventi e approccio globale ai bisogni;
- c) diversificazione degli interventi in relazione ai bisogni espressi ed emergenti;
- d) efficace ed efficiente utilizzo delle risorse umane, patrimoniali ed economiche;
- e) sviluppo di sistemi di valutazione e controllo della qualità dei servizi erogati;
- f) trasparenza nei processi decisionali;
- g) valorizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio ove opera la Fondazione, di forme di partecipazione all'attività della Fondazione da parte degli utenti, delle organizzazioni dei familiari, delle organizzazioni di volontariato;
- h) valorizzazione delle risorse umane della Fondazione e attivazione di sistemi premianti collegati ai risultati conseguiti.

ART. 8

- FONDATORI E PARTECIPANTI –

1. La Fondazione, sorta attraverso la trasformazione dell'IPAB "Opera Pia Asilo Invalidi" ha come fondatori l'"Opera Pia Asilo Invalidi" e il Comune di Matelica.
 2. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone giuridiche, pubbliche o private o privati cittadini singoli o associati, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono con un conferimento di risorse patrimoniali e finanziarie non inferiore a quello stabilito annualmente dal Consiglio d'Amministrazione entro il 31 dicembre, che viene destinato senza vincoli d'utilizzo al fondo di gestione della Fondazione. La qualifica di Partecipante è attribuita o rinnovata ogni anno dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di giugno, previo versamento da parte del richiedente del contributo di cui al presente comma.
 3. L'ammissione di eventuali soggetti partecipanti spetta al Consiglio di Amministrazione che valuta sulla base della comunanza di scopi, della natura non lucrativa del soggetto richiedente e della salvaguardia dei fini per i quali è stata costituita la Fondazione di Partecipazione.
- Il Partecipante può altresì accedere ai servizi e alle strutture funzionali della Fondazione con condizioni di favore e modalità previste da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Coloro che concorrono in qualunque modo alle attività o al patrimonio della fondazione non possono chiedere la restituzione delle erogazioni effettuate né rivendicare diritti sul patrimonio.

ART. 9

- VOLONTARIATO –

1. La Fondazione valorizza il ruolo del volontariato e può stipulare accordi con le organizzazioni operanti nel settore, mediante:
 - a) lo svolgimento di attività attraverso le prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri aderenti che rendono la loro offerta di tempo in modo personale, spontaneo e gratuito esclusivamente per fini di solidarietà;
 - b) il sostegno alla Fondazione nel conseguimento delle finalità di utilità sociale stabilite dallo statuto e nelle iniziative indirizzate alla valorizzazione del ruolo della stessa;
 - c) il sostegno nel perseguimento di un costante processo di miglioramento della qualità dei servizi erogati e della personalizzazione degli interventi;

- d) la promozione della partecipazione della comunità locale all'attività della Fondazione;
- e) la raccolta di fondi a favore della Fondazione.

2. L'organizzazione di volontariato deve essere senza fini di lucro e prevedere la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

3. Le iniziative del volontariato dovranno essere concordate con il Consiglio di Amministrazione e la direzione della Fondazione ed essere coerenti con i fini statutari della stessa.

La Fondazione inoltre può sottoscrivere convenzioni con gli Enti preposti per l'impiego di Operatori in Servizio Civile.

ART. 10

- PATRIMONIO -

Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutte le attività e passività in particolare:

- a) dai beni mobili ed immobili esistenti all'atto della trasformazione e risultanti dagli appositi inventari;
- b) dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, che saranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- c) dai contributi ottenuti da enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata destinata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad incrementare il patrimonio.

Negli inventari della Fondazione devono essere espressamente individuati i seguenti beni destinati alla realizzazione dei fini istituzionali:

- 1. i beni immobili strumentali allo svolgimento delle attività istituzionali;
- 2. i beni mobili di valore storico e artistico.

Le eventuali delibere concernenti le alienazioni o dismissioni di beni facenti parte del patrimonio della Fondazione, ritenute necessarie per il reinvestimento dei proventi dell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie, dovranno essere adottate con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Quando trattasi di alienazioni o dismissioni di beni del valore

superiore a €50.000,00 (cinquantamila/00), le relative delibere del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, dovranno avere ottenuto il parere preventivo e vincolante del Comune di Matelica.

Resta comunque esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale rappresentato dai beni, rapportato ad attualità, salvo che l'alienazione dei beni non risulti indispensabile per il ripiano di eventuali perdite di bilancio non ammortizzabili con la gestione corrente dell'attività della Fondazione.

Le modalità organizzative interne idonee ad assicurare un efficace, efficiente ed adeguata gestione del patrimonio, quale attività separata dalle altre attività della Fondazione, sono disciplinate nel regolamento di funzionamento.

Gli oneri assistenziali e di culto gravanti sul patrimonio in forza di disposizioni testamentarie sono integralmente assunti dalla Fondazione e saranno adempiuti nei limiti delle rendite patrimoniali ad essi destinate.

ART. 11

- FONDO DI GESTIONE: IMPIEGO -

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento delle proprie finalità statutarie per mezzo del Fondo di gestione composto come segue:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- b) dalle rette, tariffe, corrispettivi o contributi dovuti da utenti privati o da Enti Pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- d) da contributi di privati;
- e) da contributi di enti pubblici;
- f) da entrate derivanti dallo svolgimento di attività direttamente connesse a quelle istituzionali, svolte anche in regime di convenzione.

ART. 12

- ORGANI DELLA FONDAZIONE –

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di revisione dei conti;
- d) il Segretario - Direttore

ART. 13

- PRESIDENTE -

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio d'Amministrazione, nella seduta d'insediamento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione. A Lui spettano i rapporti formali e informali con qualsiasi soggetto, ente o organo esterno.

Al Presidente è attribuito il compito di:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, fissandone anche l'ordine del giorno dei lavori;
- b) proporre al Consiglio gli atti amministrativi da adottare;
- c) rappresentare in giudizio la Fondazione e nei rapporti con i terzi, previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione;
- d) sovrintendere all'andamento generale della Fondazione e vigilare a che ogni attività si attui nel rispetto degli obiettivi fissati dal Consiglio, delle norme statutarie, dei regolamenti e delle leggi;
- e) sottoporre al Consiglio di Amministrazione la decisione su affari di ordinaria amministrazione che a suo giudizio apparissero di particolare problematicità o di sensibile peso economico;
- f) nei casi di urgente ed assoluta necessità, adottare anche provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del medesimo nella prima seduta successiva alla data dei provvedimenti adottati;

g)promuovere tempestivamente, alla scadenza del Consiglio, gli atti necessari per il rinnovo, sollecitando le nomine presso i soggetti o organi a ciò deputati;

h)conferire incarichi particolari ai singoli Consiglieri della Fondazione;

i)firmare la corrispondenza ufficiale della Fondazione;

j)assumere, con provvedimento motivato e per particolari motivi di necessità ed urgenza, le idonee misure per l'esecuzione di atti di competenza del Segretario-direttore e da questi non compiuti.

Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, che ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento. In caso di impedimento anche di questi, ne assume le funzioni il Consigliere più anziano di età.

Al Presidente sono attribuite tutte le competenze per il buon funzionamento della Fondazione non espressamente attribuite ad altri organi dallo Stato o da leggi.

ART. 14

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE E DURATA-

La Fondazione è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto da sette membri nominati dal Sindaco del Comune di Matelica.

I membri nominabili devono essere così composti:

1) quattro membri indicati dalla maggioranza del Consiglio Comunale;

2) un membro indicato dalla minoranza del Consiglio Comunale;

3) un membro indicato dall'Ordinario Diocesano;

4) un membro indicato di concerto dalle seguenti Associazioni, operanti nel Comune di Matelica: Associazione Mutilati ed Invalidi di guerra, Associazione dei Combattenti e Reduci, o in mancanza da altra Associazione di volontariato sociale e/o assistenziale, operante nel Comune di Matelica, che ne faccia richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto il Consiglio Comunale di riferimento, e comunque sino a quando si sia provveduto alla sua sostituzione. I componenti del Consiglio d'Amministrazione sono nominati entro due mesi dall'elezione del Consiglio Comunale. I membri del C.d'A. possono essere nominati per non più di due mandati.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per più di tre volte consecutive alle adunanze decadono dalla carica di consiglieri. Il consigliere decaduto è surrogato, fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, da altro membro nominato dal Sindaco entro 45 giorni dalla data di decadenza pronunciata dal Presidente della Fondazione, nell'ambito della stessa categoria di riferimento.

In caso di rinuncia, dimissioni o morte del Consigliere si osserva la stessa procedura prevista per la decadenza.

Non possono assumere la carica di Consigliere di amministrazione della Fondazione coloro che:

- a) non sono cittadini italiani,
- b) hanno subito condanne in sede penale,
- c) sono dipendenti o consulenti della Fondazione;
- d) abbiano liti con la Fondazione o abbiano debiti con essa e che siano stati legalmente posti in mora;
- e) siano stati dichiarati inabilitati, interdetti o falliti;
- f) ricoprono le cariche di parlamentare europeo e/o italiano, Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale presso il Comune di Matelica;
- g) esercitano funzioni di controllo nei confronti della Fondazione;
- h) rivestono incarichi dirigenziali presso le aziende Sanitarie Locali della Regione Marche.

Le nomine dei Consiglieri devono pervenire al Presidente in carica della Fondazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decadenza statutaria del Consiglio d'Amministrazione il quale, comunque, resta in carica fino alla costituzione del nuovo Consiglio.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta un'indennità lorda non superiore a quella spettante ad un assessore del Comune di Matelica, al Vicepresidente può essere corrisposta un'indennità lorda non superiore alla metà di quella spettante ad un assessore del Comune di Matelica, ai consiglieri può essere corrisposto il gettone di presenza in misura non superiore a quello spettante ai consiglieri comunali. Il valore delle indennità e del gettone di presenza è fissato dal Consiglio di Amministrazione. Il rimborso delle spese dai componenti il Consiglio

d'Amministrazione, sostenute e documentate, incluse le spese di trasferta, è a carico della Fondazione.

ART. 15

- COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui spetta la definizione dei programmi da attuare e gli obiettivi da perseguire.

Ad esso fa carico la responsabilità generale dell'amministrazione della Fondazione e quella di garantire il rispetto delle norme statutarie.

In particolare al Consiglio compete di deliberare:

- a) la nomina nel proprio seno del Presidente e del Vice Presidente;
- b) lo statuto e le sue modificazioni, previa approvazione del Consiglio Comunale come previsto dall'Atto di Intesa (art. 3) che ha generato la trasformazione;
- c) i regolamenti di organizzazione interna e delle attività della Fondazione;
- d) la dotazione del personale ed il regolamento organico;
- e) l'assunzione, la sospensione ed il licenziamento del personale, secondo le leggi in materia;
- f) la concessione di contributi in beneficenza;
- g) in materia di contributi, donazioni, oblazioni e di lasciti;
- h) i bilanci;
- i) la determinazione delle rette e delle tariffe dei servizi erogati;
- j) il conferimento degli incarichi professionali;
- k) in ordine ad ogni contratto, convenzione o accordo della Fondazione;
- l) in materia di liti attive e passive, transizioni e rinunce;
- m) la costituzione in giudizio della Fondazione;
- n) in materia di acquisti, di alienazioni e trasformazione di beni immobili;
- o) le ammissioni nella struttura residenziale della Fondazione;

p) l'acquisizione di risorse finanziarie straordinarie attraverso la contrazione di mutui chirografari e/o ipotecari, fidi bancari;

q) la decadenza dei Consiglieri;

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente sugli argomenti di cui ai precedenti punti b), g), h), n), p), dopo aver acquisito il parere dell'Organo di revisione dei conti.

Per quanto riguarda, in particolare, l'alienazione dei beni immobili e la modifica dello statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera solo dopo che il Consiglio Comunale avrà espresso il proprio parere entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta del Presidente della Fondazione. Nel caso in cui il Consiglio Comunale non provveda entro i tempi previsti, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera autonomamente in merito dopo aver acquisito il parere dell'Organo di revisione contabile.

ART. 16

-FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide soltanto con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera su proposte presentate dal Presidente o dai Consiglieri e le relative deliberazioni sono valide soltanto se riportano il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo quanto previsto nell'ultimo comma del precedente Art. 15 del presente Statuto.

Le votazioni avvengono per appello nominale.

Le deliberazioni riguardanti persone sono assunte con votazione segreta.

I verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario, il quale esprime il proprio parere in ordine alla legittimità dei singoli provvedimenti.

I verbali delle deliberazioni debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Ogni Consigliere può far inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni a giustificazione del voto espresso.

I componenti del Consiglio debbono astenersi, a pena di nullità dell'atto, dalla discussione e dalla votazione su deliberazioni riguardanti propri interessi nei confronti della Fondazione.

I Consiglieri e il personale amministrativo che vengono a conoscenza degli atti sono tenuti alla riservatezza con particolare riferimento ai dati sensibili tutelati dalle vigenti norme in materia di diritto alla Privacy.

ART. 17

- CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta risulti necessario in via ordinaria. Il Consiglio, secondo le scadenze di legge, è comunque convocato per l'approvazione dei bilanci.

In via straordinaria il Consiglio è convocato dal Presidente quando vi sia un problema urgente oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno tre Consiglieri o l'Organo di Revisione di conti.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato a mezzo lettera, fax ovvero posta elettronica o altro mezzo telematico al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima, e nelle convocazioni d'urgenza almeno ventiquattro ore prima, anche previo avviso telefonico. L'invito deve indicare la data e l'ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare.

Il Presidente nel caso di richiesta scritta con indicazione degli argomenti da discutere, presentata dai Consiglieri o dall'Organo di Revisione di conti, ha l'obbligo di convocare il Consiglio di Amministrazione nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio, con la presenza di tutti i componenti e all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell'ordine del giorno.

ART. 18

- DECADENZA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO -

I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Presidente.

Dopo aver pronunciato la decadenza, il Presidente né da comunicazione scritta al Sindaco di Matelica affinché provveda alla sostituzione ai sensi dell'Art. 14 del presente Statuto.

Il Consiglio Comunale di Matelica può richiedere al Sindaco, per gravi e giustificati motivi, la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 06.07.2009 ad oggetto "Indirizzi per la nomina, la designazione, la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende, Istituzioni" .

ART. 19

- SEGRETARIO- DIRETTORE -

Il Segretario-direttore della Fondazione è il Segretario Comunale di Matelica od in sua vece un funzionario con poteri dirigenziali del Comune di Matelica, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il Consiglio di Amministrazione, previo accordo con il Sindaco del Comune di Matelica, ne determina il corrispettivo e la durata in carica che non può superare quella del Consiglio stesso che l'ha nominato.

Il Segretario-direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale ivi compresi i rapporti con gli organismi sindacali, eccetto i poteri riconducibili alla funzione di indirizzo, programmazione e verifica dei risultati riservata al Presidente ed al Consiglio d'Amministrazione.

Il Segretario-direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.

Collabora col Presidente nella direzione e nella gestione della Fondazione, studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività.

Partecipa alle sedute del Consiglio d'Amministrazione con parere consultivo e redige i verbali delle sedute.

ART. 20

- L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE -

L'Organo di Revisione Contabile è composto da un solo revisore.

Il Revisore dei Conti deve essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti ed essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili.

L'incarico di revisore è conferito per una durata non superiore a quella del Consiglio d'Amministrazione, ed è rinnovabile per un solo mandato.

L'Organo di Revisione esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) Garantire mediante verifiche da effettuarsi almeno con cadenza trimestrale la regolarità degli adempimenti amministrativi-contabili della Fondazione, della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della gestione di cassa;
- b) Vigilare sul rispetto delle norme statutarie e sull'andamento della gestione della Fondazione e riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione qualora dovesse riscontrare irregolarità;
- c) Redigere in sede di approvazione dei bilanci apposita relazione;
- d) Esprimere pareri su richiesta del Consiglio d'Amministrazione nel termine di trenta giorni.

In particolare il parere dell'Organo di Revisione deve essere espresso e riportato nel relativo processo verbale sugli argomenti di cui ai punti b), h), n), p), del precedente Art. 15 del presente Statuto.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli Uffici della Fondazione per effettuare le verifiche e gli accertamenti per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto di ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e di controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività della Fondazione.

Al Revisore spetta un compenso annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 21

- CONTABILITÀ E BILANCIO -

1. Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione ha l'obbligo di redigere ed approvare, acquisendo preventivamente il parere dell'Organo di revisione contabile, il Bilancio di Previsione, le variazioni ed il Rendiconto di gestione.
2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Al termine d'ogni esercizio e comunque in tempo utile per l'approvazione entro 120 giorni dalla sua chiusura, il Responsabile del Servizio Ragioneria coadiuvato dal Segretario Direttore della Fondazione redige il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle direttive del Presidente ed alle regole d'ordinata contabilità. I bilanci di previsione e consuntivi dovranno essere trasmessi al Sindaco del Comune di Matelica entro 30 giorni dalla loro approvazione.
4. Il primo esercizio decorrerà dalla data d'iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche private, presso la Regione Marche, sino al 31 dicembre dello stesso anno.
5. La Fondazione informa la contabilità alle vigenti normative e ai principi contabili al tempo in vigore.
6. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
7. È fatto obbligo di impiegare utili o avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività assistenziali istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie.
8. Il servizio di tesoreria della Fondazione è affidato ad un Istituto di Credito presente nel territorio comunale di Matelica di notoria solidità.

ART 22

- PAGAMENTI E RISCOSSIONI -

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di mandati e reversali a firma del Presidente e del Segretario o di persone da loro delegate.

ART. 23

- PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI -

La Fondazione dispone la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione all'Albo presso la propria sede.

La Fondazione garantisce il pieno accesso ai propri provvedimenti da parte di chi ne abbia un interesse qualificato e disciplina la materia con apposito regolamento.

ART. 24

- ASSISTITI -

Nei limiti dei posti disponibili la Fondazione garantisce accoglienza e servizi assistenziali e socio-sanitari alle persone bisognose di entrambi i "sessi".

Per l'ammissione sarà data la precedenza ai cittadini residenti nel Comune di Matelica e a quelli ricompresi nel territorio della Zona Territoriale competente.

L'ammissione viene disposta dal Consiglio d'Amministrazione previa richiesta dell'interessato o, in caso d'impedimento, dei suoi congiunti.

L'ammissione può essere altresì disposta a seguito di richiesta dei servizi sociali e sanitari dei Comuni e delle Aziende Sanitarie.

Il Consiglio con apposito regolamento e la "Carta dei Servizi" stabilirà le prestazioni garantite dalla Fondazione, i diritti ed i doveri degli ospiti.

ART. 25

- PERSONALE -

1. La dotazione organica del personale è approvata di norma contestualmente al bilancio preventivo. Alla data d'approvazione del presente documento la dotazione organica della Fondazione è costituita da tutto il personale dipendente in forza all'ex IPAB (Istituto di ricovero e cura di Matelica –Opera Pia Asilo invalidi).

2. Il personale è assunto con contratto a tempo indeterminato o, nei casi e con le modalità consentiti dalla legge, con contratto a tempo determinato.

3. Il trattamento giuridico, economico e previdenziale dei dipendenti è stabilito con l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro per il settore pertinente.

4. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono stabiliti dal regolamento d'organizzazione, in conformità ai principi di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva.

La Fondazione, al fine del miglioramento della qualità delle prestazioni e, conseguentemente, della qualità della vita degli utenti, dovrà essere impegnata a promuovere:

- a) Iniziative di formazione e di aggiornamento permanente sia legate ai vari profili che ai valori di riferimento, al clima e alla cultura interna, alla valorizzazione degli utenti e delle loro risorse e competenze, alla loro partecipazione, alle reti di relazione interne ed esterne, all'orientamento dei comportamenti, alle strategie, agli obiettivi, alle metodologie;
- b) Processi di sviluppo della qualità assistenziale attraverso l'adozione di tecniche e di strumenti nel quadro di sistemi integrati di osservazione, monitoraggio, valutazione della qualità, autovalutazione.

ART. 26

- SCIoglimento o ESTINZIONE -

- a) La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
- b) In Caso di scioglimento o estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione il patrimonio della stessa, previo parere dell'Organo di Revisione contabile, deve essere devoluto al Comune di Matelica, il quale lo utilizzerà per le stesse finalità che caratterizzano la Fondazione.

E' causa d'estinzione della Fondazione la contestuale deliberazione motivata da parte del Consiglio dell'Ente e del Consiglio Comunale della Città di Matelica.

ART. 27

- NORME TRANSITORIE E FINALI -

- a) Il Consiglio di Amministrazione nominato per la prima volta alla costituzione della Fondazione, in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'Art. 14 del presente statuto, dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio del Comune di Matelica, che lo ha eletto.
- b) Ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data della trasformazione continuano ad applicarsi i CCNLL in essere all'atto di trasformazione dell'Ente. Il passaggio del personale dipendente dall'Ipab alla Fondazione avviene senza soluzione di

continuità del rapporto di lavoro. Per il personale assunto successivamente alla trasformazione dell'ente si applicherà la disciplina contrattuale prevista per le persone giuridiche di diritto privato operanti nel settore di pertinenza

c) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge di settore ed alle norme del Codice Civile.